

Telefisco 2012

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Incentivi alla crescita, l'Ace «batte» la Dit

Maggiori vantaggi a chi aumenta la capitalizzazione dalla misura contenuta nel decreto salva-Italia

PAGINA A CURA DI
Alessandro Sacrestano
Amedeo Sacrestano

Ace batte Dit. Nel confronto fra le due misure di aiuto, è più recente ad assicurare a parità di condizioni - un risparmio fiscale superiore. Il nuovo incentivo per favorire la capitalizzazione delle imprese, contenuto nell'articolo 1 del D.L. 201/2011 convertito dalla legge 214/2011, sembra ripercorrere in pieno lo spirito - seppure con crismi operativi differenti - già presente negli elementi caratterizzanti il vecchio sistema fiscale previsto dal Digs n. 466/99 (Dual Income tax). Ma in realtà l'Ace garantisce effetti dall'appello sicuramente più accattivante. Tale considerazione è strettamente condizionata dal valore del rendimento nozionale del capitale, applicato per il calcolo dello sgravio.

L'incentivo alla crescita economica (da cui l'acronimo Ace), infatti, consente la deduzione dal reddito d'impresa della resa degli incrementi di capitale in essa investito, valutata tramite l'applicazione di un coefficiente nozionale sulla base percentuale.

I sistemi che prevedono un premio a chi incrementa la disponibilità di capitale in azienda sono un volano per la crescita: queste norme, infatti, attribuiscono un incentivo alle imprese che decidono di incrementare la propria dotazione patrimoniale o di trattare in azienda gli utili conseguiti anziché distribuirli fra la base partecipativa. In attesa del primo intervento ministeriale che fornisca tutte le delucidazioni applicative del caso sul nuovo incentivo, il meccanismo descritto dalla norma appare già sufficientemente chiaro.

Per apprezzarne più a fondo i benefici in rapporto al vecchio incentivo Dit, appare necessario ri-

chiamare brevemente i tratti caratteristici della vecchia misura di favore per la capitalizzazione delle imprese.

Il vecchio sistema
La Dual Income tax (Dit), applicabile fino al periodo d'imposta 2002, prevedeva una tassazione del reddito di impresa in due parti secondo l'aliquota ordinaria e, l'altra, con un'aliquota agevolata (all'epoca del 19%), che interessava la quota di reddito riciclabile ai nuovi apporti di capitale del socio agli utili d'impresa non distribuiti.

Il meccanismo disponeva che si sommassero tutti gli incrementi di capitale effettuati dal 1996 in poi, al netto delle diminuzioni registrate. Ottenuta tale somma, alla stessa andava applicato un moltiplicatore, pari a 1,4. Il risultato ottenuto, infine, veniva moltiplicato per il coefficiente di rendimento nozionale del capitale (articolo 1, comma 2, del Digs n. 466/1999 stabiliva che il coefficiente di remunerazione ordinaria del capitale investito venisse determinato con decreto di Finanze e Tesoro, da emanare entro il 31 marzo di ogni anno, tenendo conto del rendimento finanziario medio dei titoli obbligazionari pubblici e privati, avuto in considerazione il titolo di compensazione del maggior rischio. L'impendio dell'agevolazione, quindi, dipendeva fortemente dalla misura del Cro.

Il nuovo modello
L'incentivo introdotto dalla manovra Monti (ma proposto già nella bozza di delega per la riforma fiscale presentata dal ministro Tremonti) presenta modalità applicative più vantaggiose, sotto il profilo del risparmio fiscale, rispetto a quanto contemplato dalla Dit in passato. Il "rendimento nozionale" prende il posto del "coefficiente di remunerazione ordinaria", ma il concetto è lo stesso, persino nella previsione che esso vada calcolato con lo spread del 2% rispetto al rendimento dei titoli di stato.

Il rendimento del capitale incrementale, nel caso dell'Ace, non va assoggettato a un'aliquota inferiore, come avveniva in passato, ma costituisce una vera e propria deduzione dal reddito. Come si nota dal primo degli esempi alato, la differente modalità di fruizione dell'incentivo assicura vantaggi non trascurabili.

Suoi vantaggi, infatti, si applichi - così come previsto dal D.L. 201/11 - un rendimento nozionale del capitale pari al 3%, per un incremento patrimoniale realizzato attraverso l'acquisto di titoli a riserva pari a 100mila euro. Nel caso della Dit, il beneficio fiscale è in ragione di detto incremento di 337 euro, pari al risparmio d'imposta goduto applicando al rendimento nozionale l'aliquota al 19 per cento. Nel caso dell'Ace, invece, il risparmio fiscale cresce fino a 835 euro, ottenuto detassando l'intero rendimento nozionale.

Si ritiene che il ricorso al reddito medio sia una necessità scaturita dall'impossibilità di stimare singolarmente i 30 milioni circa di immobili a destinazione residenziale del nostro paese. Si tratta di un luogo comune senza un fondamento che per definizione sta tra il minimo e il massimo reddito di immobili che, seppure della stessa categoria, presentano una redditività diversa l'uno dall'altro. Posta la tariffa eguale al reddito medio, ne consegue che gli immobili con un reddito reale maggiore della tariffa sono oggettivamente avvantaggiati ai fini dell'imposta mentre sono svantaggiati. Si ritiene che il ricorso al reddito medio sia una necessità scaturita dall'impossibilità di stimare singolarmente i 30 milioni circa di immobili a destinazione residenziale del nostro paese. Si tratta di un luogo comune senza un fondamento che per definizione sta tra il minimo e il massimo reddito di immobili che, seppure della stessa categoria, presentano una redditività diversa l'uno dall'altro. Posta la tariffa eguale al reddito medio, ne consegue che gli immobili con un reddito reale maggiore della tariffa sono oggettivamente avvantaggiati ai fini dell'imposta mentre sono svantaggiati.

Il confronto



La convenienza della vecchia Dit e della nuova Ace

GLI UTILI A RISERVA	L'ALiquota RIDOTTA	VERSAMENTO IN CONTO FUTURO
<p>Si supponga che l'impresa Gamma Srl abbia disposto che gli utili d'esercizio conseguiti nel 2011, pari a 100mila euro, siano interamente destinati a una riserva del netto, rinunciando alla distribuzione. Verifichiamo il vantaggio fiscale ottenibile, alternativamente, applicando prima la Dit e poi l'Ace. Per semplicità, stabiliamo che il valore del Cro e del rendimento nozionale siano entrambi pari al 3%.</p> <p>Dit 100.000 x 1,4 x 3% = 4.200 da assoggettare ad aliquota ridotta del 19%</p> <p>Risparmio fiscale 4.200 x 27,5% = 1.155 4.200 x 19,0% = 798 1.155 - 798 = 357</p> <p>Ace 100.000 x 3% = 3.000 da dedurre dalla base imponibile fiscale.</p> <p>Risparmio fiscale 3.000 x 27,5% = 825</p>	<p>Il vantaggio implicito nel meccanismo previsto dall'Ace è evidente anche nell'ipotesi in cui, invece di un'aliquota ridotta al 19% (fino al 2002 rappresentava circa la metà dell'aliquota base ordinaria prevista ai fini Irpeg/ires), venga applicata un'aliquota ridotta pari alla metà dell'attuale aliquota Ires, pari al 27,5%, e, cioè, del 13,75 per cento.</p> <p>Dit 100.000 x 1,4 x 3% = 4.200 da assoggettare ad aliquota ridotta del 13,75%</p> <p>Risparmio fiscale 4.200 x 27,5% = 1.155 4.200 x 13,75% = 577,50 1.155 - 577,50 = 577,50</p> <p>Ace 100.000 x 3% = 3.000 da dedurre dalla base imponibile fiscale.</p> <p>Risparmio fiscale 3.000 x 27,5% = 825</p>	<p>Si supponga che i soci dell'impresa Gamma Srl abbiano disposto un versamento in conto futuro aumento capitale nel 2011, per un importo pari a 100mila euro. Il versamento è stato eseguito in data 30 settembre 2011. Nel caso di specie, il beneficio Ace dovrà essere calcolato, nel 2012, ragguagliando a giorni l'ammontare del versamento eseguito.</p> <p>Ace 100.000 x (91/365) = 24.931 24.931 x 3% = 748 da dedurre dalla base imponibile fiscale.</p> <p>Risparmio fiscale 748 x 27,5% = 206</p> <p>A decorrere dal 2013, per i redditi conseguiti nel 2012, l'ammontare del versamento eseguito potrà essere computato per l'intero importo di 100mila euro.</p>

Variazioni e conferimenti. Atteso un Dm dall'Economia

Risultati in base al dettaglio degli «incrementi» rilevanti

L'Ace ammette in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. La struttura letterale della norma evidenzia, dunque, con immediatezza che fruibilità e utilità applicative del beneficio dipenderanno da come verranno definiti nel dettaglio (verosimilmente dalla prassi applicativa, oltre che dal previsto Dm di attuazione, delegato al ministero dell'Economia) i due concetti richiamati.

Su cosa debba intendersi per "nuovo capitale proprio" la manovra sembra, per ora, limitarsi a indicazioni generali. Vengono elencate le variazioni in aumento e i conferimenti in denaro, oltre che gli utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Già quest'ultimo concetto necessita di chiarimenti da parte delle Entrate.

Essi, infatti, intendono chiarire la non computabilità degli incrementi di "indisponibili" nei casi di "allocazione tecnica della riserva", non per questo sconfiggendo la rilevanza Ace di tutte le operazioni che danno luogo alla creazione delle stesse (o per tutto il tempo della loro permanenza nel patrimonio dell'ente). In altri termini, emergerà all'Agenzia evidenziane tutti i casi in cui - si ritiene secondo lo spirito delle norme - un aumento formale del capitale aziendale non corrisponde a un rafforzamento della struttura patrimoniale.

Variazioni in aumento e variazioni in diminuzione del capitale si annulleranno a vicenda. Era, infatti, scontato che la norma stabilisse la rilevanza (in negativo) di riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti, così come degli acquisti di partecipazioni in società controllate. Meno prevedibile, invece, appare l'assimilazione per legge degli «acquisti di aziende o di rami di aziende sempre a una variazione in diminuzione del capitale. Peraltro, occorrerà

chiarire nel dettaglio «da quando» (rectius, la rilevanza temporale) dovranno considerarsi operazioni di segno opposto potenzialmente in contrasto. Il buon senso suggerisce dal momento di rilevanza civilistica, con ciò giustificando in astratto «andamenti ondivaghi» del capitale (che potenzialmente potrebbero dissimulare indebiti arbitraggi fiscali).

Anche con l'Ace (e al di là della stretta osservanza del dato letterale delle leggi) le «valide ragioni economiche» si ritiene debbano guidare qualsiasi scelta imprenditoriale, osservata sull'orizzonte di più scelte e non in maniera atomistica. D'altronde, la gestione suddivisa in esercizi contabili è una funzione contabile, sebbene necessaria sul piano pratico. Questo indirizzo potrebbe guidare anche la stesura del Dm, dove è verosimile ritenere si stabilirà (al pari di quanto fatto con la Dit) che l'incremento del netto debba essere ridotto dei conferimenti in denaro eseguiti a favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo da parte di medesimo soggetto, ovvero divenuti controllati a seguito del conferimento. Non è, infatti, pensabile che con un solo conferimento si generino più incrementi agevolati nell'ambito di un medesimo esercizio.

La logica che ispira l'Ace vorrebbe premiare l'investimento nell'attività economica detas-

sando il rendimento medio atteso per l'applicazione (e per l'utilità pratica) dell'Ace è il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Questo, al pari dell'incremento del capitale, stabilisce la misura della riduzione dell'imponibile che genera il vantaggio fiscale. A differenza del rafforzamento patrimoniale, però, la dimensione del rendimento nozionale appare (per come è scritta ora la legge) in prima battuta «eccessivamente bassa» e, successivamente, troppo legata a livelli di «discriminazione politica» nella sua fissazione.

Per il prossimo triennio, infatti, il legislatore ha fissato la misura dell'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio al 3 per cento. Dunque, seguendo la ratio della norma, il reddito medio atteso dall'investimento di capitale in un'attività economica è - almeno per il prossimo triennio - a parere del Governo - più basso di quello garantito dai titoli di Stato. È un vero e proprio paradosso, che rischia di minare alle fondamenta l'affidamento che gli operatori economici potranno riporre verso la tenuta nel tempo del provvedimento agevolativo.

La logica che ispira l'Ace vorrebbe premiare l'investimento nell'attività economica detas-

ando il rendimento medio atteso per l'applicazione (e per l'utilità pratica) dell'Ace è il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Questo, al pari dell'incremento del capitale, stabilisce la misura della riduzione dell'imponibile che genera il vantaggio fiscale. A differenza del rafforzamento patrimoniale, però, la dimensione del rendimento nozionale appare (per come è scritta ora la legge) in prima battuta «eccessivamente bassa» e, successivamente, troppo legata a livelli di «discriminazione politica» nella sua fissazione.

FOCUS

Impalcatura anti-elusione

Al momento non si rinvergono nel testo del decreto salva-Italia disposizioni destinate a scongiurare un utilizzo improprio dell'Ace, con finalità elusive. La norma rinvia il dettaglio di alcuni particolari applicativi dell'incentivo - fra cui certamente anche quello in argomento - a un decreto di prossima emanazione. La disciplina della Dit disponeva - ad esempio - il divieto delle c.d. operazioni "a cascata", in cui l'incremento del patrimonio in una società generava un effetto moltiplicativo attraverso il ribaltamento dell'intero conferimento iniziale in un'impresa sulle controllate.

ULTIMO COMMA

Nuovi estimi catastali con un colpo di spugna ai luoghi comuni

di Marco Simonotti
Sul tema dell'imposizione immobiliare in Italia perdurano alcuni luoghi comuni, tra i quali quelli più recenti si riferiscono alla preannunciata revisione o riforma degli estimi. Prima dell'urto delle recenti normative fiscali, si riteneva che la revisione avrebbe richiesto da 4 a 5 anni. All'inizio di questo secolo negli ambienti bene informati v'erano l'assunto per il quale questo arco di tempo vanificava la stessa revisione, per il fatto che la durata media dei governi in carica oscillava tra uno e due anni e in questi passaggi una revisione

già avviata avrebbe potuto essere interrotta rendendo inutili ogni sforzo intrapreso. Si consideri che l'ultima (e unica) revisione delle tariffe degli immobili urbani del 1990 va richiesta circa anni con lo strascico di un contenzioso durato circa otto anni. La tariffa di estimi si basa sul reddito medio e non sul reddito effettivo di un dato immobile. Il calcolo della tariffa è svolto infatti su un immobile (detto "immobile tipo") considerato rappresentativo di una categoria di immobili, alla quale si ritiene appartenere anche quello considerato. Il luogo comune risiede nel fatto che il reddito dell'immobile tipo è un red-

dito che per definizione sta tra il minimo e il massimo reddito di immobili che, seppure della stessa categoria, presentano una redditività diversa l'uno dall'altro. Posta la tariffa eguale al reddito medio, ne consegue che gli immobili con un reddito reale maggiore della tariffa sono oggettivamente avvantaggiati ai fini dell'imposta mentre sono svantaggiati. Si ritiene che il ricorso al reddito medio sia una necessità scaturita dall'impossibilità di stimare singolarmente i 30 milioni circa di immobili a destinazione residenziale del nostro paese. Si tratta di un luogo comune senza un fondamento che per definizione sta tra il minimo e il massimo reddito di immobili che, seppure della stessa categoria, presentano una redditività diversa l'uno dall'altro. Posta la tariffa eguale al reddito medio, ne consegue che gli immobili con un reddito reale maggiore della tariffa sono oggettivamente avvantaggiati ai fini dell'imposta mentre sono svantaggiati.

degno un bilancio tra il reddito lordo e le spese escluse quelle relative alle imposte. Più di recente un altro luogo comune riguarda il cosiddetto "passaggio al metro quadro" con il quale la superficie catastale di un'abitazione sarà espressa in metri quadrati, tagliando al calcolo della superficie commerciale riportata nei contratti immobiliari. La superficie commerciale è la somma della superficie principale e delle superfici secondarie (balconi, terrazze, ecc.) dell'immobile, queste ultime considerate solitamente in ragione del loro apporto al valore dell'immobile. Secondo il regolamento catastale, le superfici secondarie

frontarà con quelle dei Catasti degli altri paesi e soprattutto con gli standard catastali internazionali. Verifica che oggi non è possibile compiere per il procedimento di calcolo arbitrario dell'attuale tariffa di estimi. Il compito dell'algoritmo si presenta particolarmente arduo dovendo fronteggiare gli effetti distortivi indotti dai redditi medio forfettari, dagli immobili tipo, dall'incidenza dei balconi e dai saggi fissi. Un luogo comune non è necessariamente una convinzione omogenea nella pubblica opinione e nemmeno si mantiene stabile nel tempo: la preannunciata revisione degli estimi dovrebbe per primo azzerare insieme ai costi questi luoghi comuni.